

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ACQUIRENTI APS"

Associazione di Promozione Sociale

## **Art. 1 Denominazione, sede e durata**

Nel rispetto del Decreto Legislativo n. 117/2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del terzo settore"), del Codice Civile, delle leggi regionali in vigore e dei Principi dell'Ordinamento Giuridico, si provvede alla redazione del nuovo Statuto relativamente all'Associazione di Promozione Sociale denominata **ACQUIRENTI APS** (Cod. Fisc. 91085880937 e P.Iva 02990140309).

L'Associazione ha sede legale in Udine via Pozzuolo n. 106.

Possono essere istituite sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed internazionale.

La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

## **Art. 2 Finalità**

L'Associazione ACQUIRENTI APS opera senza fini di lucro, su base democratica e partecipativa.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere investito nelle attività istituzionali dell'Associazione.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/17, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione opera ed ha quale esclusiva finalità quella di tutelare, con ogni mezzo legittimo, ivi compreso il ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi dei

consumatori, degli acquirenti (intesi sia come persone fisiche, sia come piccole e medie imprese e sia come gruppi di acquisto), dei donatori di sangue e degli utenti in generale.

Presta particolare attenzione agli utenti ed ai consumatori che versano in condizioni di specifiche criticità, di disagio psicofisico con necessità di assistenza, provenienti da tutti i Paesi del Mondo; opera per reperire l'abitazione per i non proprietari di casa e per la tutela da ogni forma di credito al consumo o di altro genere, con accertamenti e contrasti all'usura in qualsiasi tipologia di finanziamento.

Più in particolare ACQUIRENTI APS:

- 1) Tutela il diritto alla trasparenza, alla corretta gestione e al buon andamento delle pubbliche amministrazioni.
- 2) Si impegna nel contrasto agli abusi, alla corruzione e ai principali reati contro la P.A nei confronti degli utenti e dei consumatori.
- 3) Organizza il monitoraggio delle campagne pubblicitarie contro la diffusione di pubblicità ingannevole, per il diritto a ricevere un'informazione adeguata alla qualità dei prodotti e dei servizi, e tutela i minori dalla diffusione mediatica di immagini, messaggi e contenuti nocivi, realizza attività editoriali anche divulgative ed attività culturali, nonché promuove azioni per la tutela della privacy e dei dati personali.
- 4) Promuove azioni giudiziarie civili, amministrative, e tributarie, anche davanti ai Giudici Speciali, alle Corti Superiori e alle Corti Comunitarie, nonché davanti alle Autorità Garanti al fine di tutelare i diritti e gli interessi dei consumatori, dei risparmiatori, degli acquirenti, dei donatori di sangue, degli utenti e dei propri associati qualsiasi essi siano.
- 5) Tutela i risparmiatori, gli acquirenti, i donatori di sangue e gli utenti che hanno investito nei mercati finanziari, sia individualmente sia collettivamente, mediante la presentazione di

esposti, denunce e querele all'Autorità Giudiziaria nei confronti di qualunque soggetto responsabile per reati in generale ivi compresi quelli ambientali, contro la P.A.

6) Tutela i risparmiatori, gli acquirenti, i donatori di sangue e gli utenti anche mediante la costituzione di parte civile nei processi penali per i reati che offendono, oltre agli interessi indicate nel punto precedente, anche:

- il diritto primario alla salute;
- i diritti dei portatori di handicap come tutelati dalla normativa vigente;
- i diritti dei minori;
- i diritti degli stranieri e delle minoranze;
- i diritti delle donne;
- i diritti dei carcerati;
- il diritto all'istruzione;
- l'ambiente;
- la protezione dei dati personali;
- i diritti degli animali;
- i beni storici, archeologici e paesaggistici;
- il buon andamento dei mercati mobiliari, immobiliari e finanziari;
- il buon andamento dei servizi bancari e dell'accesso al credito anche in relazione alla normativa in materia di usura in armonia con la legge n. 108/96, nonché in ordine alla disciplina dell'anatocismo bancario;
- il buon andamento dei servizi pubblici essenziali;
- il buon andamento della Pubblica Amministrazione;
- l'incolumità pubblica;
- la fede pubblica;

- l'economia pubblica, l'industria ed il commercio;

7) Vigila sulla corretta gestione del mercato mobiliare per contrastarne l'alterazione e la manipolazione da parte di soggetti privilegiati.

8) Promuove iniziative di informazione per la tutela degli utenti dei servizi finanziari, bancari o assicurativi.

9) Promuove azioni e attività volte alla tutela dei consumatori, dei risparmiatori, degli acquirenti, dei donatori di sangue e degli utenti anche attraverso:

- il controllo e la tutela di un equilibrato rapporto tra l'uso individuale delle risorse dell'ambiente ed un razionale sviluppo della società, improntato al rispetto e alla tutela della dignità della persona umana ed alla salvaguardia dell'interesse fondamentale della salute e della sicurezza attuale e futura delle singole persone;

- la vigilanza sulla corretta gestione del territorio da parte della Pubblica Amministrazione in materia di pubblici servizi, ivi compreso il credito, la vigilanza sulle assicurazioni, il mercato mobiliare, il servizio residenziale pubblico, la sanità, il servizio farmaceutico, i trasporti, le telecomunicazioni e servizi in materia urbanistica ed edilizia;

- iniziative a tutela degli utenti dei servizi finanziari, fiscali e creditizi in genere intese anche alla prevenzione dell'usura in armonia con la legge n. 108/96;

- iniziative, a tutela anche giudiziaria, degli utenti dell'informazione e dell'editoria, utenti internet e radiotelevisivi;

- la cooperazione per la migliore tutela dei consumatori ed utenti con soggetti ed enti anche collettivi privati e pubblici che siano strumentali al raggiungimento dei fini statutari;

- il favorire e l'intensificare la partecipazione dei consumatori alle attività di standardizzazione presso gli organismi nazionali ed europei;
- l'attivarsi in proprio, o il partecipare e sostenere associazioni senza fini di lucro, con l'obiettivo di accrescere la rappresentanza dei consumatori ed utenti dentro e fuori le istituzioni in Italia, in Europa e nel mondo, di cittadini europei, immigrati e rifugiati mediante attività di cooperazione/solidarietà internazionale in favore dei Paesi in via di sviluppo.

10) Si occupa del sostegno delle persone prive in tutto od in parte di autonomia ovvero socialmente deboli attraverso aiuti diretti, nonché mediante la promozione della figura dell'amministratore di sostegno. Sotto tale profilo si precisa come venga offerta attività di consulenza sia a coloro che si accingono a ricoprire tale incarico sia a coloro che lo ricoprono già. Vengono, infatti, fornite informazioni sulla procedura da attivare per la nomina dell'a.d.s. e, per coloro che già ricoprono l'incarico, la consulenza ha ad oggetto le attività che devono essere sottoposte ad autorizzazione del Giudice Tutelare e quelle che lo sono già, la rendicontazione al Giudice Tutelare ed ogni altra informazione utile.

Vengono, altresì, forniti modelli, fac simili di istanze, di rendiconti ed ogni altro documento utile.

Oltre alle attività sopra indicate, ACQUIRENTI APS può compiere anche tutte le ulteriori attività strettamente connesse o accessorie a quelle statutarie, ivi comprese tutte le attività in sede nazionale e locale di volontariato svolte dalle organizzazioni del terzo settore in quanto integrative delle stesse.

L'associazione infatti può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

Tali attività saranno individuate con delibera del Consiglio Direttivo. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dell'iscrizione nel Registro regionale delle APS.

### **Art. 3 Attività**

Nel perseguimento delle proprie finalità statutarie, oltre alle attività indicate nell'art. 2,

#### **ACQUIRENTI APS:**

- assicura un costante flusso di informazioni tra le associazioni affiliate e i soci;
- favorisce e promuove occasioni di incontro per lo scambio di opinioni e di esperienze e per l'approfondimento e le discussioni dei temi di interesse associativo;
- diffonde ogni opportuna notizia in ordine alle proprie attività e a quelle delle associazioni affiliate;
- raccoglie, ordina ed elabora dati, documenti o valutazioni, assumendo posizioni di sostegno riguardo alle iniziative politiche, amministrative ed industriali che interessano la difesa dell'ambiente e dei consumatori;
- promuove e organizza gruppi di acquisto;
- promuove e offre attività di consulenza e contabilità ai propri associati;
- promuove ed effettua studi e ricerche sui temi che interessano le finalità proprie e di quelle delle associazioni affiliate;
- collabora con enti pubblici e privati, anche a livello internazionale sul piano della documentazione, della ricerca, della promozione e della programmazione di attività inerenti a finalità statutarie;

- promuove ogni azione utile per impedire l'uso di risorse energetiche che mettano a repentaglio la salute collettiva;
- promuove iniziative per disciplinare il settore pubblico e privato della produzione di beni e servizi, al fine di garantire gli interessi dei consumatori e degli utenti in ordine alla qualità dei prodotti e dei servizi, alla adeguatezza del prezzo, alla reale possibilità dei consumatori e degli utenti e di difendere giudizialmente, sia come singoli che come gruppi, i loro interessi e di ottenere declaratorie di responsabilità dei soggetti erogatori di beni e servizi;
- promuove l'indizione di referendum abrogativi o consultivi, su base nazionale o locale, o la presentazione di progetti di legge popolare o parlamentare aventi ad oggetto l'attuazione delle finalità statutarie e coopera con altre associazioni e soggetti del mondo associazionistico e politico a promuovere i suddetti referendum e progetti di legge.

#### **Art. 4 Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili, immobili e beni mobili registrati così come elencati nell'inventario redatto a cura del Consiglio Direttivo ed in particolare da donazioni, lasciti di beni mobili, immobili e beni mobili registrati che dovessero essere fatti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio.

#### **Art. 5 Beni e Risorse Economiche**

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- Quote associative;
- Rendite patrimoniali;

- Donazioni, eredità, legati e contributi di qualsiasi natura, beni mobili e immobili da parte di enti o privati;
- Contributi di persone fisiche, giuridiche sia pubbliche sia private;
- Proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- Proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del D.Lgs. 117/17 e il Consiglio nazionale del Terzo settore;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore.

#### **Art. 6 Volontari e Personale retribuito**

ACQUIRENTI APS si avvale prevalentemente delle prestazioni eseguite in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci o delle persone aderenti agli enti associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I Soci che prestano attività di volontariato nelle modalità indicate dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore, sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.



## **Art. 7 Ammissione**

L'adesione all'Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivida gli scopi e le finalità associative e si impegna per realizzare le attività di interesse generale.

Possono essere associati ad ACQUIRENTI APS le persone fisiche, i piccoli e medi imprenditori, sia organizzati in forma individuale sia in forma societaria, le associazioni locali, nazionali, ed internazionali anche nelle loro sezioni periferiche, purché non abbiano finalità istituzionali confliggenti con quelle di ACQUIRENTI APS.

I soci si distinguono in:

a) Soci Fondatori: sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo e succ. modifiche; agli associati fondatori, salvo loro rinuncia, spetta di diritto un posto nell'organo del Consiglio Direttivo;

b) Soci Onorari: sono le persone, gli Enti e le Associazioni che si sono rese particolarmente benemerite nei confronti di ACQUIRENTI APS. La nomina a socio onorario sarà conferita dal Consiglio Direttivo.

c) Soci Ordinari: possono diventare soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione. Chi intende essere ammesso alla qualifica, dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta. Tale domanda sarà esaminata entro trenta giorni dalla data di ricevimento; trascorso tale termine la richiesta si intende accettata.

In presenza di diniego, l'aspirante associato può chiedere entro giorni 15 dal ricevimento del diniego stesso, che si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione;

d) Soci Sostenitori: sono costituiti da quegli associati che sostengono l'associazione, fruiscono di tutti i servizi che offre l'associazione, partecipano in modo attivo con le proprie competenze professionali per lo sviluppo e la crescita della associazione; sarà cura del

Consiglio Direttivo stabilire il limite minimo del contributo dovuto per ottenere la qualifica di socio sostenitore;

Nel caso di associati persone giuridiche (imprenditori organizzati in forma societaria, altre associazioni, etc.), il diritto di partecipazione in assemblea e il diritto di voto andranno esercitati dalla persona fisica che ne riveste la legale rappresentanza o da un suo delegato. Tutti gli associati possono essere eletti negli organi statutari. Gli associati assumono la qualifica corrispondente all'incarico elettivo ricevuto a titolo gratuito e con il pieno rispetto delle norme sul volontariato e sono rieleggibili.

Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a tre (tre) associazioni di promozione sociale. Se il numero diviene inferiore a 7 (sette) si dovrà provvedere, entro un anno, ad integrare il numero dei soci.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge.

#### **Art.8 Diritti e doveri degli associati**

Tutti i Soci, purché maggiorenni al momento dell'assemblea ed in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi;
- b) di essere eletti alle cariche direttive;
- c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti;
- d) a ricevere la Tessera di Socio dell'Associazione;
- e) a frequentare i locali della dell'associazione;
- g) di fruire dei servizi dell'associazione e di partecipare a tutte le sue attività;

h) di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al consiglio direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 gg. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

I Soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti;
- b) versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;
- c) non operare in concorrenza con l'attività dell'Associazione stessa.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile per atto tra vivi ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è prevista la rivalutabilità della stessa.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso da esercitarsi mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

### **Art. 9 Gli organi sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
- e) L'organo di Controllo

## **Art. 10 L'assemblea**

L'Assemblea Ordinaria dei soci è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci entro il mese antecedente alla data di convocazione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico.

L'ordine del giorno è fissato dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta motivata da almeno un terzo degli associati.

La convocazione è fatta tramite avviso scritto, contenente la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, da portare a conoscenza dei soci almeno 15 ( quindici ) giorni prima della riunione tramite affissione dell'avviso di convocazione nella sede operativa dell'organizzazione in Udine via Cavour n.18.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

E' facoltà del Consiglio Direttivo disporre lo svolgimento dell'assemblea in videoconferenza.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei soci; mancando tale numero, l'Assemblea si intende convocata il giorno successivo alla stessa ora in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto e di nomina alle cariche sociali.

Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

## **Art. 11 Compiti dell'assemblea**

Spetta all'Assemblea:

- a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;

- b) approvare la relazione morale del Presidente;
- c) eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e l'Organo di Controllo;
- d) deliberare sull'orientamento generale dell'attività sociale;
- e) modificare lo statuto;
- f) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti presenti. Le votazioni che hanno per oggetto cariche sociali e le deliberazioni inerenti i soci avvengono con voto segreto. Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voto sarà eletto il più anziano.

#### **Art. 12 Assemblea straordinaria**

Per la modifica dello statuto e per la delibera di scioglimento o messa in liquidazione dell'Associazione è necessaria la convocazione di una Assemblea Straordinaria con le stesse modalità previste dall'art. 10.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art.13 Consiglio direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da 4 (quattro) membri, è eletto dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica 4 (quattro) anni. I suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte

dell'Assemblea dei soci. I consiglieri nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario – Tesoriere, che durano in carica per la durata del Consiglio.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno tre consiglieri. Delibera alla presenza della maggioranza dei membri e le decisioni sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità, il voto del presidente è preponderante.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare i propri poteri ad uno o più Consiglieri, può inoltre:

- a) promuovere l'attività dell'associazione;
- b) deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- c) deliberare un regolamento interno per il corretto funzionamento dell'Associazione in tutte le sue attività;
- d) approvare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) proporre modifiche statutarie.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente. Ad essi può comunque essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti.

Il Consigliere che non partecipa a tre consigli consecutivi, senza giustificato motivo, è considerato dimissionario.

#### **Art.14 Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea generale dei Soci facendone eseguire le deliberazioni.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale dei soci,
- b) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statutari dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

#### **Art. 15 Libri sociali**

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17.c. 1 del D.Lgs. 117/17

l'associazione dovrà tenere:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;

#### **Art. 16 Organo di revisore legale dei conti e Organo di Controllo**

Il collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato, è costituito da tre membri effettivi anche non soci. Esercita il controllo amministrativo di tutti gli atti compiuti dall'Associazione, accertando la regolarità delle scritture contabili, esamina il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, accerta almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa.

Il collegio dei Revisori dei conti resta in carica 4 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 D.Lgs. 117/17 si dovrà procedere alla nomina di un organo di controllo anche monocratico.

L'organo di controllo:

1. vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
2. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
3. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
4. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del C.C.. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397, comma secondo del C.C. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/17, si dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. In caso di nomina dell'Organo di Controllo il Collegio dei Revisori decade con effetto immediato.



### **Art. 17 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio**

All'Associazione è fatto divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita che all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e con fini di utilità sociale e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

All'entrata in vigore del R.U.N.T.S. , in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 c. 1 del D. Lgs. N. 117/17, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

### **Art. 18 Bilancio**

Entro il 31/12 di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione.

Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/17, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predisporre il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione.

### **Art. 19 Scioglimento**

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/17, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

### **Art. 20 Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applica il Codice del Terzo Settore e le disposizioni di attuazioni dello stesso, oltre alle norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione in quanto compatibili.